

8 FINALE



PROPOSTA DI

La modifica statutaria dell'art. 5.


L'art. 5 dello statuto dell'Unione viene così modificato

"Il numero degli iscritti alle Camere Penali e alle sezioni è quello risultante certificato dagli elenchi che le Camere Penali invieranno obbligatoriamente al Segretario dell'Unione entro" le parole "31 luglio di ogni anno" sono sostituite da "il 31 gennaio di ogni anno unitamente al versamento delle relative quote riferito al numero degli iscritti in regola con le quote al 31 dicembre dell'anno precedente".

L'ultimo periodo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente: *"Il numero dei delegati al Congresso verrà calcolato sulla base della media, approssimata per difetto, dei due anni precedenti, del numero totale degli iscritti in regola con il pagamento della quota come risultanti dagli elenchi trasmessi al Segretario dell'Unione.*

Qualora l'elenco degli iscritti di cui al comma precedente sia stato inviato solo per l'anno precedente al Congresso, il numero dei delegati, fatto salvo il pagamento delle morosità, sarà calcolato in relazione alla metà della media del numero degli iscritti risultanti dagli elenchi di due anni precedenti, fatta eccezione per le Camere Penali costituite nell'anno precedente al Congresso".

Cagliari, 26 settembre 2015



Approvato
